

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1877

che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari:

« a) I cittadini che nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848-49 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti nelle condizioni contemplate dalle leggi vigenti per le pensioni ai militari feriti ;

« b) Sono applicate le leggi sulle pensioni militari nei gradi di parentela e nei modi stessi prescritti da quelle leggi alle famiglie dei morti in battaglia o in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia o in servizio comandato.

« Art. 4 emendato. La liquidazione delle pensioni di cui all'articolo precedente sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari ed al grado di cui i cittadini in esso articolo contemplati, erano regolarmente investiti sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente.

« Art. 5 emendato. A titolo di ricompensa nazionale è accordato un assegno annuo vitalizio.

« a *Soppresso.*

« b) Ai cittadini dimoranti nel regno, che hanno combattuto e militato nella qualità di ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848-1849, e che soddisfacendo alle condizioni *B, C, E* dell'articolo 1, non sieno provveduti di mezzi permanenti di sussistenza.

« Art. 6, emendato. — *Identico al testo ufficiale, ma soppresso l'ultimo comma.*

« Art. 7, 8, 9, 10. — *Identici al testo della legge.*

« *Articolo aggiunto, che potrebbe essere collocato dopo l'articolo 6:*

« Le quote, con questa legge assegnate come ricompensa nazionale, che rimarranno libere per decesso del titolare, saranno cumulate cogli interessi per costituire un fondo di riserva, mediante il quale si potranno provvedere di assegno, giusta le proporzioni stabilite, quegli ufficiali che avendo i titoli prescritti da questa legge sieno stati riconosciuti dalla Commissione istituita col decreto 25 agosto 1876, ma non ammessi dalla medesima a godere i vantaggi, perchè all'epoca della sua applicazione erano impiegati dello Stato o altrimenti provveduti di mezzi di sussistenza, fossero venuti a cessare dal loro impiego per eventuali disgrazie, o per età avanzata, senza diritto a pensione per vivere, o fossero caduti, senza loro colpa, nel bisogno.

« Una Commissione permanente, riconosciuti i titoli degli eventuali concorrenti, provvederà per l'ammissione al godimento dell'assegno. »

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Bertani, si fisserà più tardi il giorno in cui debba farsi lo svolgimento di questa proposta di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio di definitiva previsione del Ministero della guerra pel 1877.

La parola spetta all'onorevole Nocito.

NOCITO. Io debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro della guerra, sopra le condizioni nelle quali versa attualmente l'istituto della pena della reclusione militare in Italia.

L'onorevole ministro della guerra non ignora, che questo istituto adesso è regolato dal regolamento La Marmora dell' 11 settembre 1853; regolamento il quale venne fatto per le condizioni nelle quali versava allora l'armata del piccolo Piemonte, e che è assolutamente inadatto alle condizioni del nostro esercito. In effetto, in conformità di questo regolamento, venne stabilita la pena della reclusione con un solo, unico deposito il quale si trova in Savona, con succursali residenti nella medesima città, cioè quelle di Santa Teresa e San Giacomo, e con un'altra succursale, la quale è stata stabilita in Gaeta.

L'onorevole ministro della guerra non ignora egualmente, come questo stabilimento della reclusione penale militare è organizzato nel modo stesso in cui sono organizzati tutti gli altri istituti dipendenti dal suo dicastero: vale a dire con un'unità e con una direzione speciale propria.

Infatti c'è il direttore della reclusione penale militare, il Consiglio d'amministrazione, lo stato maggiore, e via dicendo.

Ora io trovo che l'esservi una sola sede con succursali, è una condizione di cose la quale pregiudica la pronta esecuzione della pena della reclusione, poichè mi risulta che codesti locali sono impari alla popolazione dei reclusi; tanto vero che si è sentito il bisogno di stabilire nuove succursali.

Codesto stato di caso è anche poco consentaneo a quella economia delle spese di trasporti dei detenuti che deve essere pure nei nostri pensieri.

Quindi io credo che si potrebbe convenientemente istituire, se non altro, una nuova sede la quale potesse provvedere ai bisogni delle divisioni militari dell'Italia centrale, provvedendo ai bisogni delle divisioni dell'Italia meridionale la succursale di Gaeta, ed a quelli dell'Italia settentrionale la casa di Savona.

Non capisco poi perchè non si provvede a questa